



## **UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI**

fra i comuni di Castellina Marittima, Montescudaio e Riparbella  
Provincia di Pisa



Ordinanza n. 1/17

**OGGETTO:** Ordinanza relativa all'esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia su fossi e canali di scolo e terreni incolti.

### **IL PRESIDENTE**

Dato atto che occorre eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che le siepi, le sterpaglie ed i rami che si protendono verso le strade restringono la carreggiata costituendo pericolo per la circolazione stradale e pertanto si rende necessaria la manutenzione da effettuarsi a carico dei proprietari frontisti;

Considerato che i fossi privati sono da mantenere costantemente liberi da vegetazione e da ogni residuo di coltivazione e lavorazione che impediscono il regolare deflusso delle acque;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

Visto l'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;

Visto il vigente regolamento di Polizia Rurale;

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

Visto il D.L.vo nr. 267/2000 – T.U.E.L.

### **ORDINA**

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere entro e

non oltre il 30 giugno 2017 di ogni anno, e successivamente, ogni qualvolta necessario, di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, come pure ad effettuare le operazioni di potatura e pulizia per il mantenimento della salubrità dei luoghi;
5. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi, ed inoltre i giardini, i cortili, gli orti etc. dovranno essere sistemati in modo da assicurare la raccolta ed il convogliamento e smaltimento delle acque, impedendo qualsiasi ristagno o impaludamento;
6. I proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati di effettuare una razionale pulizia e manutenzione dei fossi privati affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango, detriti, rami, rifiuti o qualsiasi altro materiale e siano evitati pertanto episodi di allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni piovose;
7. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.
8. di eseguire il primo intervento dei lavori specificati nei punti precedenti entro la data del 30 giugno 2017 e di ripeterli ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi

#### **AVVERTE**

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Vigente Regolamento di Polizia Urbana e, ai sensi degli artt. 29, 31 e 33, del Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del 30.04.1992) e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.

Che il comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art.70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Ordina altresì di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della presente ordinanza agli organi di polizia municipale operanti nel territorio comunale.

Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione di avvisi sul territorio comunale.

Il personale dell'ufficio di polizia locale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Isp.dir.Silvia Cetti, responsabile della Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 27.04.2017,

**Il Presidente HCMP**  
**D.ssa Simona Fedeli**

